

LAVOROdi **ALBERTO BORTOLETTO****Obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro e relative sanzioni**

Un occhio di riguardo per i casi covid-19 nella circolare Inail 9.09.2021, n. 24, che chiarisce alcuni aspetti normativi e le possibili conseguenze per il datore di lavoro.

Ormai da tempo, l'art. 53, D.P.R. 1124/1965, ha reso obbligatoria la presentazione della denuncia relativa all'infortunio di un lavoratore. In data 9.09.2021, l'Inail ha emanato la circolare n. 24 attraverso la quale vengono forniti chiarimenti sul regime sanzionatorio applicato in caso di mancata o tardiva denuncia di infortunio per un evento non guaribile in un periodo pari a 3 giorni.

L'evento di cui parliamo deve comportare l'assenza dal luogo di lavoro per **almeno 3 giorni**, escluso quello in cui si verifica il fatto. A quel punto scatta l'obbligo della denuncia che deve avvenire **entro 2 giorni** (esclusi i festivi) dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell'accaduto. Nel modulo devono essere inserite le informazioni riportate all'interno del certificato medico trasmesso all'Inail dal medico competente. E' importante che nel certificato siano presenti la data di rilascio e i giorni di prognosi stabiliti.

L'obbligo di presentazione della denuncia di infortunio scatta anche su **diretta segnalazione del lavoratore stesso, del patronato che lo assiste o dell'Inps**.

Solamente nel caso di **infortuni mortali** o qualora si verificasse un rischio di morte la denuncia va trasmessa entro 24 ore ed in via telematica.

Invece, per gli infortuni avvenuti ai danni di **lavoratori domestici e occasionali** di cui all'art. 54- bis D.L. 24.04.2017, n. 50, la presentazione della denuncia non dovrà avvenire nella modalità citata ma tramite Pec direttamente alla sede Inail competente (in alternativa, tramite posta ordinaria).

Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo assistito anche ai **casi di malattia-infortunio da Covid-19**.

In questo caso, la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia ordinaria (di competenza Inps); di conseguenza, il termine decorre **sempre dal giorno successivo** alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'art. 53, ultimo comma D.P.R. 1124/1965, in vigore fino al 14.01.1994, stabiliva in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta la pena pecuniaria dell'ammenda. Ad oggi, per la **mancata presentazione della denuncia**, la sanzione è variabile tra **€ 1.290,00 e € 7.745,00**.

Sono da ritenere " **sanabili** " le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento.

Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere richieste per un periodo fino a 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Il procedimento sanzionatorio si estingue solamente tramite il pagamento della sanzione.